

# AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO

(Giugno 2009)

## AMBIENTE

Estremi	DIRETTIVA 2009/30/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 23/04/09
Titolo	Direttiva che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE
Novità chiave	La presente direttiva stabilisce, per i veicoli stradali, le macchine mobili non stradali (comprese le navi adibite alla navigazione interna quando non sono in mare), i trattori agricoli e forestali e le imbarcazioni da diporto quando non sono in mare: a) per ragioni di tutela della salute e dell'ambiente, le specifiche tecniche relative ai carburanti da utilizzare nei veicoli con motore ad accensione comandata e motore ad accensione per compressione, tenendo conto delle prescrizioni tecniche di tali motori; b) un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti.»
Riferimento	G.U.C.E. del 05 giugno 2009 - n. L 140
Link	<a href="http://www.ingegneri.info/legge-scheda-17516.html">http://www.ingegneri.info/legge-scheda-17516.html</a>

Estremi	DIRETTIVA 2009/29/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 23/04/09
Titolo	Direttiva che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra
Novità chiave	La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32. istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità (sistema comunitario) al fine di favorire le riduzioni delle emissioni di tali gas all'insegna dell'efficacia dei costi e dell'efficienza economica. La direttiva 2003/87/CE è modificata disponendo che le riduzioni delle emissioni dei gas a effetto serra aumentino al fine di contribuire ai livelli di abbattimento ritenuti necessari, dal punto di vista scientifico, per evitare cambiamenti climatici pericolosi. La presente direttiva stabilisce inoltre disposizioni per la valutazione e l'attuazione di un impegno più rigoroso della Comunità in materia di riduzioni, superiore al 20 %, da applicare previa approvazione da parte della Comunità di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici che conduca a riduzioni delle emissioni dei gas a effetto serra superiori a quelle previste all'articolo 9, come risulta dall'impegno di riduzione del 30 % approvato dal Consiglio

	europeo del marzo 2007.
Riferimento	G.U.C.E. del 05 giugno 2009 - n. L 140
Link	<a href="http://www.ingegneri.info/legge-scheda-17515.html">http://www.ingegneri.info/legge-scheda-17515.html</a>

Estremi	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE – DECRETO 14 APRILE 2009, N° 56
Titolo	Regolamento recante «Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l'identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo medesimo».
Novità chiave	Con tale Decreto sono fissate, tra le altre novità, le condizioni di riferimento tipo-specifiche per i corpi idrici superficiali. Per ciascun tipo di corpo idrico superficiale sono definite: a) le condizioni idromorfologiche e fisico-chimiche tipo-specifiche che rappresentano i valori degli elementi di qualità idromorfologica e fisico-chimica che l'Allegato 1, punto A.1 alla parte terza del decreto legislativo in questione, stabilisce per tale tipo di corpo idrico superficiale in stato ecologico elevato, quale definito nella pertinente tabella dell'Allegato 1, punto A.2; b) le condizioni biologiche di riferimento tipo-specifiche che rappresentano i valori degli elementi di qualità biologica che l'Allegato 1, punto A.1 specifica per tale tipo di corpo idrico superficiale in stato ecologico elevato, quale definito nella pertinente tabella dell'Allegato 1, punto A.2.
Riferimento	GU n. 124 del 30-05-2009 Suppl. ord. N°83
Link	<a href="http://www.ingegneri.info/legge-scheda-17503.html">http://www.ingegneri.info/legge-scheda-17503.html</a>

Estremi	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE – DECRETO 31 MARZO 2009
Titolo	Impiegabilità in mare di prodotti composti da materiali inerti di origine naturale o sintetica, ad azione assorbente, per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi.
Novità chiave	I prodotti composti da materiali di cui all'elenco riportato nell'allegato 1 al decreto in questione, in considerazione della loro intrinseca innocuità nei confronti dell'ambiente marino, sono direttamente impiegabili in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi, solo qualora siano rispettate le seguenti condizioni: il materiale che compone il prodotto deve risultare inerte dal punto di vista chimico e biologico anche a seguito di eventuali trattamenti; il prodotto non deve contenere altre sostanze chimiche additive rispetto ai materiali di cui all'art. 1, fatta eccezione per l'involucro esterno che dovrà, esso stesso, essere del tutto inerte; il prodotto non deve svolgere azione affondante nei confronti degli idrocarburi petroliferi; il materiale che compone il prodotto non deve essere utilizzabile in forma libera ma deve essere contenuto in un involucro esterno.
Riferimento	GU n. 114 del 19-5-2009
Link	<a href="http://www.tecnici.it/?cartel=novita&amp;page=vedilex&amp;ex=1&amp;id=17485">http://www.tecnici.it/?cartel=novita&amp;page=vedilex&amp;ex=1&amp;id=17485</a>

## ENERGIA

Estremi	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DELIBERAZIONE 10 aprile 2009
Titolo	Disposizioni di attuazione della decisione della Commissione europea 2007/589/CE istitutiva delle linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. (Deliberazione n. 14/2009)
Novità chiave	<p>I gestori degli impianti in possesso dell'autorizzazione a emettere gas serra effettuano il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra secondo le disposizioni di cui alla decisione della Commissione 2007/589/CE del 18 luglio 2007. I gestori hanno facoltà di applicare le disposizioni della decisione della Commissione europea 2007/589/CE a partire dal 1° gennaio 2009.</p> <p>I gestori degli impianti in possesso dell'autorizzazione a emettere gas serra o che, alla data di pubblicazione della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non sono in possesso dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, ma hanno presentato relativa domanda, trasmettono a questo Comitato il piano di monitoraggio di cui al paragrafo 4.3 della decisione della Commissione 2007/589/CE, predisposto secondo il formato elettronico disponibile nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/CE del sito <a href="http://www.minambiente.it">www.minambiente.it</a>, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.</p>
Riferimento	Gazzetta Ufficiale n. 127 del 04/06/2009
Link	<a href="http://www.tecnici.it/?cartel=novita&amp;page=vedilex&amp;ex=1&amp;id=17510">http://www.tecnici.it/?cartel=novita&amp;page=vedilex&amp;ex=1&amp;id=17510</a>

Estremi	DIRETTIVA 2009/28/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 23/04/09
Titolo	Direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE
Novità chiave	<p>Il controllo del consumo di energia europeo e il maggiore ricorso all'energia da fonti rinnovabili, congiuntamente ai risparmi energetici e ad un aumento dell'efficienza energetica, costituiscono parti importanti del pacchetto di misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e per rispettare il protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e gli ulteriori impegni assunti a livello comunitario e internazionale per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra oltre il 2012. Tali fattori hanno un'importante funzione anche nel promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, nel favorire lo sviluppo tecnologico e l'innovazione e nel creare posti di lavoro e sviluppo regionale, specialmente nelle zone rurali ed isolate.</p> <p>La presente direttiva stabilisce un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili. Fissa obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e per la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti. Detta norme relative ai trasferimenti</p>

	statistici tra gli Stati membri, ai progetti comuni tra gli Stati membri e con i paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative, all'informazione e alla formazione nonché all'accesso alla rete elettrica per l'energia da fonti rinnovabili. Fissa criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi.
Riferimento	G.U.C.E. del 05 giugno 2009 - n. L 140
Link	<a href="http://www.ingegneri.info/legge-scheda-17514.html">http://www.ingegneri.info/legge-scheda-17514.html</a>

## COMBUSTIBILI

Estremi	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 24 APRILE 2009
Titolo	Determinazione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi per l'anno 2009
Novità chiave	Nel decreto vengono emanati i quantitativi di prodotti petroliferi, divisi per categoria, da considerare come scorta derivante dalle immissioni al consumo del 2008 e quella invece costituente una quota aggiuntiva per il 2009. Il decreto è attuativo dal 1° Luglio 2009.
Riferimento	G.U. del 01 giugno 2009 - n. L 125
Link	<a href="http://chimici.tecnici.it/?cartel=leggi&amp;page=result&amp;id=17506">http://chimici.tecnici.it/?cartel=leggi&amp;page=result&amp;id=17506</a>

## BANDI

Estremi	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 19 MARZO 2009
Titolo	Approvazione del Piano triennale per la ricerca nell'ambito del sistema elettrico nazionale 2009-2011 e relativo Piano operativo annuale per l'anno 2009
Novità chiave	Il presente decreto disciplina l'attribuzione delle risorse per lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale e la loro ripartizione, di cui al decreto ministeriale 8 marzo 2006 e definisce le modalità di affidamento dei progetti di ricerca a totale beneficio dell'utente del sistema elettrico nazionale.
Riferimento	G.U. del 22 maggio 2009 - n. L 117
Link	<a href="http://gazzette.comune.jesi.an.it/2006/102/5.htm">http://gazzette.comune.jesi.an.it/2006/102/5.htm</a>